

Prot. n°4165/p/cv

Roma, 24 novembre 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 410

Oggetto: DURC - ordinanza TAR Lazio

Da parte di un'ente denominato Edile Cassa Nazionale – del quale non è stata segnalata in alcun modo la presenza a livello territoriale - è stato presentato ricorso al TAR del Lazio avverso la nota con la quale il Ministero del Lavoro aveva respinto la richiesta del suddetto ente di essere abilitato all'emissione del DURC.

Con l'ordinanza in data 6 novembre 2009 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del citato ente.

Nel procedimento davanti al TAR del Lazio oltre al Ministero del Lavoro, all'INPS e all'INAIL, è intervenuta anche la CNCE, con una memoria nella quale tra l'altro si sottolinea che competenti al rilascio del DURC sono esclusivamente le Casse Edili costituite dalle Associazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Nell'ordinanza il TAR del Lazio ha affermato che le richieste presentate da ECN non risultano assistite neppure dal "fumus boni juris".

Nell'allegare l'ordinanza che risulta conforme ai principi affermati dalla CNCE, si porgono i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza



Allegato:1



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2009, proposto da:

Edile Cassa Nazionale ed Altri, Assocostruttori, Usae Fnle, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Marciano, con domicilio eletto presso Studio Legale Cepi - Uci in Roma, via in Lucina, 10;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Donato Luciano, Ignazio Lo Coco, con domicilio eletto presso Donato Luciano in Roma, via Giulio Romano, 46; Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv. Giandomenico Catalano, Vito Zammataro, con domicilio eletto presso Vito Zammataro in Roma, via IV Novembre, 144;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Cnce, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Chirulli, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DINIEGO STIPULA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000 n.205, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris";

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009

con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2009

IL SEGRETARIO